



Ente Parco Regionale del Conero

**PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2

N. 20

Data 19.03.2019

OGGETTO: convenzione con il **Museo delle Civiltà** (nel seguito denominato “**MuCiv**”), con sede in P.zza Guglielmo Marconi 14, Roma.

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di Marzo, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che

con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini; con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero, l'Arch. Maurizio Piazzini;

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

- **di** approvare, lo schema di convenzione con il **Museo delle Civiltà** con sede legale e domicilio fiscale in P.zza Guglielmo Marconi 14, Roma, Codice Fiscale 97901500583, che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato, al fine di collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture ad iniziative di progetti espositivi, didattici e scientifici tesi alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturalistico e archeologico del territorio del Parco del Conero.
- **di** autorizzare il Direttore ad apportare le eventuali e non sostanziali modifiche.

Infine, stante l'urgenza, di provvedere in merito dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso

Che l'Ente Parco opera nel campo della tutela delle risorse naturali e pertanto ricerca metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici e storici ed è, pertanto, interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;

Considerata l'attuale necessità di acquisire, nell'ambito del progetto di fattibilità per l'immissione della Testuggine di Hermann (Testudo hermanni hermanni) nel Parco Naturale Regionale del Conero, maggiori cognizioni circa la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni - Gmelin, 1789), un tempo abbondantemente diffusa in Italia, oggi confinata in areali estremamente limitati.

Considerato che Ente Parco si è posto come soggetto attivo anche per altre attività di comune interesse quali l'archeodromo piceno.

Che il **MuCiv** ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demotnoantropologia, dell'etnografia, e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;

considerato che Presso il Museo delle Civiltà di Roma è attiva la Sezione di Bioarcheologia di cui è parte integrante il Laboratorio di Archeozoologia che possiede competenze e conoscenze relative alla distribuzione di specie animali nel passato nel territorio italiano.

Per quanto sopra si propone di approvare lo schema di convenzione come di seguito allegato.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini



Allegato

CONVENZIONE TRA

Il Museo delle Civiltà (nel seguito denominato “MuCiv”), con sede legale e domicilio fiscale in P.zza Guglielmo Marconi 14, Roma, Codice Fiscale 97901500583, rappresentato dal suo Direttore Dott. Filippo Maria Gambari, nato a Milano il 12/11/1954,

e

Il Parco Naturale Regionale del Conero (nel seguito denominato “Parco”) con sede legale e domicilio fiscale in Via Peschiera 30, Sirolo, AN Codice Fiscale 93027340426, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Arch. Maurizio Piazzini, nato ad Ancona il 19/12/1943,

PREMESSO CHE

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991;

VISTA la Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 "Norme per l' istituzione e gestione delle aree protette naturali";

VISTA la Legge Regionale 2 Agosto 2006, n. 11 che ha istituito l'Ente Parco Regionale del Conero;

VISTA la delibera di Giunta Regionale Marche n.96 del 29.01.2018 con la quale è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

VISTA la Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 che ha confermato, in qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero, l'Arch. Maurizio Piazzini.

- VISTO il D.M n. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante la “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che ha altresì modificato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
- VISTI il D.M n. 198 del 9 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”, che ha istituito il Museo delle Civiltà, con sede in Roma; e che all'art. 9 dello stesso D.M. 198 sono attribuiti al Museo delle Civiltà: il Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"; il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari; il Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci"; il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo, ed il D.M. n. 328 del 28 giugno 2016 che ha conferito al Museo il regime di autonomia speciale;
- VISTA la nomina del Dott. Filippo Maria Gambari come direttore del Museo delle Civiltà con D.D. 241 del 23/2/2017;
- CONSIDERATO che l'Ente Parco opera nel campo della tutela delle risorse naturali e pertanto ricerca metodi di gestione idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici e storici ed è, pertanto, interessato ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nei settori di propria attività, stabilendo sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi di ricerca nello stesso settore;
- CONSIDERATA l'attuale necessità di acquisire, nell'ambito del progetto di fattibilità per l'immissione della Testuggine di Hermann (Testudo hermanni hermanni) nel Parco Naturale Regionale del Conero, maggiori cognizioni circa la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni - Gmelin, 1789), un tempo abbondantemente diffusa in Italia, oggi confinata in areali estremamente limitati;



- CONSIDERATO che Ente Parco si è posto come soggetto attivo anche per altre attività di comune interesse per entrambi i firmatari della presente convenzione;
- CONSIDERATO che il **MuCiv** ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori dell'archeologia, dell'antropologia, della demotnoantropologia, dell'etnografia, e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- CONSIDERATO che nell'ambito delle sue finalità, il **MuCiv** persegue in particolare: a) l'acquisizione delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione delle collezioni, del museo e dei beni culturali conferiti; b) l'integrazione delle attività di gestione e valorizzazione del museo e dei beni conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti da altri enti e/o istituzioni pubbliche, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione; c) la migliore e più ampia ed inclusiva fruizione da parte del pubblico del museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; d) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Museo, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, anche internazionali e organi competenti per il turismo; e) la comunicazione e la disseminazione delle conoscenze sui materiali e le tematiche del Museo nella forma più inclusiva e partecipativa possibile, ai fini di istruzione, educazione e diletto; f) la valorizzazione ai fini formativi ed educativi nonché del dialogo interculturale delle raccolte del Museo e di tutto quanto derivante dalla sua storia, collocazione, tradizione;
- CONSIDERATO che tali compiti vengono assicurati prevalentemente ma non esclusivamente attraverso le seguenti attività: a) programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione del Museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale; b) attività mirate a fare del Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura, soprattutto presso le tipologie di utenza più deboli o disagiate; c) elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; d) attivazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
- CONSIDERATO che Presso il Museo delle Civiltà di Roma è attiva la Sezione di Bioarcheologia di cui è parte integrante il Laboratorio di Archeozoologia che possiede competenze e conoscenze relative alla distribuzione di specie animali nel passato nel territorio italiano;
- CONSIDERATO che le parti, ciascuna per le proprie competenze, condividono la rilevanza strategica di processi di innovazione nell'ambito della conoscenza, dell'educazione, della valorizzazione del patrimonio culturale, sia come testimonianza della storia e dell'identità culturale, sia come possibile elemento di sviluppo complessivo del territorio;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità ed Oggetto)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie



strutture ad iniziative di progetti espositivi, didattici e scientifici tesi alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturalistico e archeologico del territorio del Parco del Conero.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all'art. 4. con la massima cura e diligenza;
- a tenere informate le altre Parti sulle medesime attività effettuate.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dalle altre parti.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione;
- i Responsabili di ciascuna parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Art. 5 (Condizione di reciprocità)

Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Art. 6 (Referenti per il coordinamento operativo)

Al fine di un più snello ed immediato rapporto operativo, sono in prima battuta individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo

- per il Parco del Conero, il dott. Filippo Invernizzi
- per il **MuCiv**, la dott.ssa Francesca Alhaique

Art. 7 (Proprietà intellettuale)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualora ritenuto necessario con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 8 (Diritto d'immagine)

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata, anche con semplice scambio di lettere.

Art. 9 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Art. 10 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alle altre parti per PEC.

Art. 11 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 12 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)



Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.8, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 13 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 14 (Registrazione)

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014.

Art. 15 (Trattamenti dei dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

, li

Parco Naturale Regionale del Conero

.....

Museo delle Civiltà

.....